



ATO.MO

AGENZIA D'AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI MODENA

ATO n°4 - AGENZIA Via Morandi n.54 41100 Modena Tel. 059-270988/270989 FAX 059-270034 P.I. 02784820363 SEDE LEGALE V.le Martiri della Libertà n°34

DISCIPLINARE TECNICO PROVVISORIO per il Servizio Gestione Rifiuti

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 1 del 24.1.2005

Il presente documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro specificamente attivato a cura dell'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena e composto da:

- Ing. Marco Grana Castagnetti e Dott. Mario Ori – Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena (coordinatori)
- Geom. Roberto Vincenzi – Comune di Camposanto
- Dott.ssa Diana Neri e Geom. Guido Monti – Comune di Castelfranco
- Geom. Giorgio Marchetti – Comune di Finale Emilia
- Dott.ssa Eleonora Castagni – Comune di Formigine
- Dott.ssa Melissa Zanguoghi – Comune di Mirandola
- Dott.ssa Nadia Paltrinieri e Dott.ssa Elisa Colombini – Comune di Modena
- Geom. Giuseppe Ballotti – Comune di Montecreto
- Dott. Giulio Pizzi – Comune di Nonantola - GEOVEST Srl di Finale Emilia
- Dott. Alessandro Tebaldi e Dott. Giampaolo Giovanelli – Comune di Pavullo nel Frignano
- Geom. Giuseppe Molinari – Comune di San Felice sulla Secchia
- Geom. Ivaldo Gualdi – Comune di Vignola
- Geom. Elio Dani – Comune di Zocca
- Ing. Adelmo Bonvicini – AIMAG SpA di Mirandola
- Dott. Claudio Medici – SAT SpA di Sassuolo
- Ing. Daniele Garutti – META SpA di Modena

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Titolo I – Definizioni e oggetto del Disciplinare Tecnico	6
Art. 1 – Definizione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.....	6
Art. 2 – Oggetto del presente Disciplinare Tecnico	6
Art. 3 – Piano annuale delle attività e degli interventi	6
PARTE II - CARATTERIZZAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO.....	7
Titolo I – Servizi di raccolta e trasporto.....	7
Capo I – Individuazione dei modelli di raccolta applicabili nell’Ambito	7
Art. 4 – Definizione dei modelli di raccolta	7
Art. 5 – Applicabilità dei modelli di raccolta.....	7
Capo II – Perimetro del servizio, frazioni raccolte separatamente, destino dei rifiuti raccolti.....	8
Art. 6 – Perimetro di esercizio del servizio	8
Art. 7 – Frazioni merceologiche di rifiuti raccolte separatamente	8
Art. 8 – Impianti di destino delle diverse frazioni di rifiuti raccolti	9
Capo III - Attività componenti il servizio e relativi standard e tempi di raggiungimento .	9
Art. 9 – Raccolta stradale: principi e regole	9
Art. 10 – Raccolta stradale: standard	10
Art. 11 – Raccolta domiciliare: principi e regole.....	11
Art. 12 – Raccolta domiciliare: standard	11
Art. 13 – Raccolta itinerante: principi e regole	12
Art. 14 – Raccolta itinerante: standard.....	12
Art. 15 – Punti di raccolta presso la rete commerciale	13
Art. 16 – Raccolta presso Stazioni Ecologiche Attrezzate (S.E.A.): principi e regole ...	14
Art. 17 – Raccolta presso Stazioni Ecologiche Attrezzate (S.E.A.): standard.....	15
Art. 18 – Punti attrezzati per lo scambio di beni durevoli.....	15
Art. 19 – Raccolta “a chiamata”	15
Titolo II – Attività di avvio allo smaltimento/trattamento	16
Capo I – Definizione.....	16
Art. 20 – Individuazione delle operazioni di avvio allo smaltimento/trattamento.....	16
Capo II – Finalità, caratteristiche, standard prestazionali, indicazioni progettuali e gestionali per gli impianti destinati ad attività di avvio al trattamento/smaltimento	17
Art. 21 – Stazioni di trasferimento ed eventuale compattazione.....	17
Art. 22 – Impianti di selezione.....	18
Art. 23 – Impianti di stoccaggio provvisorio	19
Titolo III – Servizi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche	20
Capo I – Perimetro del servizio, calendarizzazione degli interventi e destino dei rifiuti raccolti.....	20
Art. 24 – Perimetro di esercizio del servizio	20
Art. 25 – Aree private ad uso pubblico rientranti nell’ambito del servizio pubblico	20
Art. 26 – Calendarizzazione degli interventi	21
Art. 27 – Attività straordinarie e/o non preventivabili.....	21
Art. 28 – Impianti di destino dei rifiuti raccolti	22
Capo II - Attività componenti il servizio, relativi standard e tempi di raggiungimento ..	22
Art. 29 – Spazzamento e lavaggio meccanizzato, manuale o misto	22
Art. 30 – Svuotamento dei cestini portacarte ed altri contenitori stradali analoghi	23
Art. 31 – Raccolta foglie.....	23
Art. 32 – Pulizia aree verdi	23
Art. 33 – Asportazione siringhe, bonifica microdiscariche e pulizia di aree ingombre di	

rifiuti.....	23
Titolo IV – Rifiuti cimiteriali.....	24
Art. 34 – Rifiuti cimiteriali.....	24
Titolo V – Gestione delle disfunzioni.....	24
Art. 35 – Continuità dei servizi e casi di forza maggiore.....	24
Art. 36 – Interventi a ripristino disfunzioni.....	24
Titolo VI – Autosmaltimento e riduzione dei rifiuti all’origine.....	25
Art. 37 – Autosmaltimento.....	25
Art. 38 – Attività tese alla riduzione alla fonte della produzione di rifiuti.....	25
PARTE III – CONTROLLO E RENDICONTAZIONE.....	26
Art. 39 – Titolarità del controllo.....	26
Art. 40 – Oggetto del controllo.....	26
Art. 41 – Procedure di controllo.....	26
Art. 42 - Obbligo di rendicontazione.....	26
Art. 43 – Tempi, modi, forme e formati di rendicontazione.....	27
Art. 44 – Rendicontazione dei dati fisici.....	27
Art. 45 – Rendicontazione dei dati economici e finanziari.....	28
Art. 46 - Analisi sul servizio.....	28
Art. 47 - Analisi sulla composizione merceologica dei rifiuti raccolti.....	28
PARTE IV - COSTI E TARIFFE.....	29
Art. 48 – Determinazione del costo e della copertura per il primo anno del periodo transitorio.....	29
Art. 49 – Costo dello smaltimento o recupero.....	29
PARTE V - PENALIZZAZIONI.....	30
Art. 50 – Obblighi dell’Agenzia e dei Comuni.....	30
Art. 51 – Cause di penalizzazione.....	30
Art. 52 – Ammontare delle penalità.....	30
Art. 53 – Procedura di contestazione; applicazione della penalità.....	31
Art. 54 – Responsabilità ulteriore del Gestore.....	31
PARTE VI - RAPPORTO CON GLI UTENTI.....	32
Titolo I -Fatturazione.....	32
Art. 55 - Modalità di fatturazione.....	32
Art. 56 - Cadenza di fatturazione.....	32
Titolo II - Attività di sportello, assistenza e comunicazione all’utenza.....	32
Art . 57 - Generalità.....	32
Art. 58 - Carta del Servizio.....	32
Capo I - Attività di sportello.....	32
Art. 59 - Apertura al pubblico: numero sportelli.....	32
Art. 60 - Apertura al pubblico degli sportelli: orario di apertura.....	33
Art. 61 - Raccolta e gestione delle segnalazioni, dei reclami e delle richieste di intervento.....	33
Art. 62 - Sportello telefonico.....	33
Capo II - Assistenza all’utenza.....	33
Art. 63 - Informazione sulla gestione delle compostiere domestiche.....	33
Capo III - Informazione agli utenti.....	33
Art. 64 - Comunicazione all’utenza attraverso stampa locale, tv, radio ed affissioni... ..	33
Art. 65 - Campagne informative.....	33
PARTE VII - RAPPORTO GESTORE-AGENZIA-COMUNI.....	35
Art. 66 - Valutazione preventiva strumenti urbanistici.....	35

Art. 67 - Utilizzo di beni ed attrezzature di proprietà dei Comuni	35
Art. 68 - Trasferimento al Gestore di beni ed attrezzature di proprietà dei Comuni (norma transitoria).....	35
Art. 69 - Trasferimento al Gestore di personale dipendente dei Comuni (norma transitoria)	35
PARTE VIII - LINEE GUIDA	36
Art. 70 - Manuale della sicurezza	36
Art. 71 - Manuale della qualità.....	36
Art. 72 - Piani di emergenza.....	36
Art. 73 – Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale	36

PARTE

I

-

DISPOSIZIONI

GENERALI

Titolo I – Definizioni e oggetto del Disciplinare Tecnico

Art. 1 – Definizione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani

Ai sensi del presente documento e della Convenzione della quale esso costituisce parte integrante il Servizio pubblico di Gestione dei Rifiuti Urbani e assimilati “comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare.” (LR 25/99 e s.m.i., art. 15 c. 1)

Art. 2 – Oggetto del presente Disciplinare Tecnico

Il presente documento, parte integrante della Convenzione firmata dall'Agenzia d'Ambito e dal Gestore, esplicita le prestazioni gestionali, gli obiettivi e le attività che il servizio di gestione rifiuti (come definito all'articolo precedente) deve garantire, in particolare:

- modalità operative;
- standard di servizio all'utenza ed eventuali tempi per il raggiungimento di questi;
- performances di rendimento, per la parte di oggettiva responsabilità del Gestore;
- modalità di determinazione del costo del servizio e della relativa copertura;
- modalità di controllo e di rendicontazione;
- ogni altro aspetto per il quale la Convenzione rimandi al Disciplinare Tecnico.

Il presente Disciplinare Tecnico regola le modalità di esecuzione delle attività componenti il servizio, mentre al Piano annuale delle attività e degli interventi, di cui al successivo articolo, è demandata la puntuale individuazione e quantificazione delle attività da svolgere nonché delle aree oggetto di ciascuna attività.

Il Gestore si impegna a rispettare le prescrizioni del presente Disciplinare Tecnico e ad effettuare le prestazioni richieste perseguendo obiettivi generali di efficacia, efficienza e economicità della gestione, nonché gli obiettivi specifici individuati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Piano annuale di cui al successivo articolo.

Art. 3 – Piano annuale delle attività e degli interventi

Sulla base e nel rispetto dei criteri, degli standard e di ogni altra prescrizione posta dalla Convenzione e dal presente Disciplinare Tecnico, per la specifica di dettaglio e la conseguente quantificazione delle obbligazioni reciproche sarà predisposto, per ogni Comune servito (o gruppo di Comuni omogenei), in tempi congrui per le necessità dell'Agenzia, del Gestore e dei Comuni, un Piano annuale delle attività e degli interventi, redatto congiuntamente dall'Agenzia, dal Gestore e dal Comune (o dai Comuni) interessato/i, che conterrà:

- una relazione descrittiva nella quale si valuterà il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano annuale precedente, ed in rapporto a questi ed ai più generali obiettivi fissati dalla pianificazione provinciale e d'ambito si individueranno la/le modalità operativa/e prescelta/e;
- la delimitazione delle aree servite (secondo ciascuna modalità indicata);
- la conseguente quantificazione delle operazioni da svolgere e delle attrezzature necessarie;
- un quadro economico che da quanto sopra deriva e definisce l'ammontare del costo del servizio preventivabile per il Comune (o gruppo di Comuni) in questione e le relative modalità di copertura.

PARTE II - CARATTERIZZAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO

Titolo I – Servizi di raccolta e trasporto

Capo I – Individuazione dei modelli di raccolta applicabili nell'Ambito

Art. 4 – Definizione dei modelli di raccolta

Il modello organizzativo della raccolta è costituito da:

- individuazione e definizione delle frazioni di rifiuti soggette a raccolta separata;
- individuazione delle modalità di raccolta di ciascuna frazione;
- individuazione di modalità particolari per la riduzione dei rifiuti soggetti al sistema di raccolta (es. autosmaltimento,...).

I modelli organizzativi archetipici per la raccolta dei rifiuti urbani nell'Ambito di competenza dell'Agenzia sono individuati con riferimento alle indicazioni fornite dal P.P.G.R. (Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti) in quanto piano sovraordinato.

I modelli di raccolta definiti dal P.P.G.R. sono tre, individuati come Modello 1, Modello 2A e Modello 2B. La loro descrizione è riportata nella tabella 1 allegata. Tali modelli devono intendersi come archetipi ai quali saranno ispirati i Piani annuali delle attività e degli interventi nella definizione delle effettive modalità di esecuzione del servizio, nel rispetto delle specifiche caratteristiche di ogni singola realtà territoriale.

In seguito a modifiche dei modelli indicati dal P.P.G.R., nonché delle indicazioni di applicabilità dei medesimi, il presente Disciplinare Tecnico potrà essere conseguentemente aggiornato.

Art. 5 – Applicabilità dei modelli di raccolta

L'applicabilità dei modelli base di raccolta è così definita dal P.P.G.R.:

“Per i Comuni di Pianura e Collina con popolazione al di sotto di 16.000 abitanti residenti, per una popolazione complessiva pari a circa 220.482 abitanti residenti, si propone di adottare prevalentemente il Modello 1 o in alternativa il Modello 1 integrato con il Modello 2A/B.

Per i Comuni di Pianura e Collina con oltre 16.000 abitanti residenti: Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine, Mirandola, Modena, Sassuolo e Vignola [...]:

- si propone di applicare il Modello 1 per le frazioni, una fascia periferica da definire, per le zone artigianali e per le zone industriali (per una copertura indicativa del 40% dei residenti);
- per la zona urbana, da definire, si propone una raccolta prevalentemente domiciliare vedi Modello 2A/B (per una copertura indicativa del 60% dei residenti).

E' possibile estendere il modello 2A/B all'intero territorio comunale.

Per i Comuni di Montagna, per una popolazione complessiva pari a circa 59.803 abitanti residenti, si propone di:

- confermare la presenza di almeno una stazione ecologica attrezzata per Comune;
- adottare in maniera estensiva il compostaggio domestico della frazione organica putrescibile, degli sfalci e/o patate;
- nei centri urbani e nelle frazioni, la raccolta delle frazioni recuperabili e non, è organizzata per isole ecologiche di base, come per il Modello 1 con esclusione della frazione organica.”

Tali linee di applicabilità dei modelli di raccolta, in sede di definizione del Piano annuale delle attività e degli interventi, rappresentano un riferimento per la puntuale e dettagliata definizione delle specifiche modalità operative del servizio.

Capo II – Perimetro del servizio, frazioni raccolte separatamente, destino dei rifiuti raccolti

Art. 6 – Perimetro di esercizio del servizio

L'areale di riferimento per l'erogazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio dei Comuni inclusi nel sottoambito di competenza del Gestore affidatario.

Il perimetro di esercizio del servizio, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione, rappresenta la delimitazione del territorio nel quale viene effettivamente svolto il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, attraverso l'applicazione di uno specifico modello organizzativo (in coerenza con uno o più degli archetipi come definiti nel Capo precedente).

La situazione ottimale vede il perimetro del servizio coincidere con l'areale di riferimento, ovvero il servizio esteso all'intero territorio dei Comuni dell'Ambito o sottoambito. Sono però da prevedersi esclusioni dal servizio per le porzioni di territorio scarsamente urbanizzate: l'effettivo perimetro del servizio, ovvero il territorio soggetto al servizio, o meglio, le diverse porzioni di territorio soggette alle diverse attività componenti il servizio sono definite in funzione del tessuto urbanistico e delle compatibilità tecniche ed economiche.

In ogni caso il servizio viene espletato operando la raccolta su area pubblica o ad uso pubblico: con ciò si intende escluso l'obbligo per il Gestore di espletare attività di collettamento, raccolta e/o facchinaggio in aree private. L'obbligo per l'utenza di depositare i rifiuti e/o i contenitori che li accolgono su area pubblica o ad uso pubblico, le sue specificazioni e le penalità in caso di contravvenzione saranno meglio dettagliate nel Regolamento tipo che l'Agenzia predisporrà ed al quale dovranno essere adeguati i vigenti Regolamenti comunali. Sono fatte salve diverse modalità oggetto di specifico accordo tra utenza e Gestore.

Il perimetro di esercizio del servizio, intendendosi con ciò anche la sua articolazione in zone operative, ciascuna delle quali oggetto di una specifica applicazione delle modalità di espletamento del servizio, è definito in accordo tra Agenzia e Gestore, e viene annualmente confermato e, se necessario, rivisto, in sede di definizione del Piano annuale delle attività e degli interventi.

Al Piano annuale viene allegata la rappresentazione cartografica del perimetro del servizio e la sua articolazione in zone operative.

Art. 7 – Frazioni merceologiche di rifiuti raccolte separatamente

La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito territoriale n. 4 di Modena è attuata perseguendo la massima differenziazione delle diverse frazioni merceologiche componenti i rifiuti medesimi, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- massimizzazione del reimpiego e/o del riciclaggio delle frazioni potenzialmente a ciò destinabili;
- ottimizzazione delle performances del sistema di raccolta e degli impianti finali di recupero, riciclaggio, trattamento e/o smaltimento; in particolare, ottimizzazione dei rendimenti del termocombustore di Modena (e/o di altri impianti con recupero di energia che siano utilizzati nell'ambito del sistema di smaltimento), ottimizzando il recupero del contenuto energetico dei rifiuti e garantendo in ingresso a detto impianto un rifiuto il quanto più possibile di caratteristiche omogenee almeno per quanto concerne il potere calorifico;
- garanzia di un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose;
- avvio a smaltimento delle frazioni residue in condizioni di sicurezza per l'ambiente e la salute.

La tabella 2 riporta l'elenco e la definizione delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani e assimilati per le quali sono attivate specifiche raccolte nell'ambito territoriale di Modena, o quantomeno in parti significative di esso.

La pratica composizione delle frazioni in relazione alle raccolte effettivamente attivate, può differire da quella definita nella tabella, in funzione delle necessità e/o possibilità pratiche di avvio a trattamento, riciclo e/o smaltimento: la composizione dovrà essere conforme a quanto richiesto/accettato dagli impianti di destinazione. La composizione effettiva sarà esplicitata nel Piano annuale delle attività e degli interventi; sarà cura del Gestore comunicare agli utenti l'articolazione delle frazioni raccolte separatamente e le modalità di conferimento delle diverse frazioni.

Il Gestore, laddove riscontri un anomalo utilizzo dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, in particolare laddove siano applicate metodologie di raccolta domiciliare, ha facoltà di non effettuare al momento lo svuotamento, avendo cura di segnalare la situazione il più rapidamente possibile alle Autorità di controllo, che provvederanno agli accertamenti del caso ed alle eventuali sanzioni. Il Gestore provvederà successivamente allo svuotamento ed alla corretta destinazione dei rifiuti.

Per anomalo utilizzo si intende una presenza di rifiuto estraneo, ovvero appartenente ad una frazione diversa da quella (o quelle) cui è destinato il contenitore in esame, superiore al 10%, ovvero ai limiti più restrittivi fissati per l'ammissibilità al circuito gestito dal CONAI, dai Consorzi di filiera o dai gestori degli impianti di destinazione, per le frazioni di competenza.

Art. 8 – Impianti di destino delle diverse frazioni di rifiuti raccolti

Gli impianti di trattamento e smaltimento delle diverse frazioni di rifiuti raccolte vengono individuati tenuto conto delle prescrizioni della pianificazione provinciale di settore e delle rispettive autorizzazioni provinciali alla gestione. Essi vengono indicati nel Piano annuale delle attività e degli investimenti.

Per quanto riguarda le frazioni destinabili a recupero, il Gestore può avvalersi delle migliori ditte operanti sul mercato, nonché di associazioni, cooperative sociali o gruppi di volontariato, purché siano rispettati i termini di legge (incluso il possesso delle eventuali necessarie autorizzazioni), e fatta comunque salva la sua piena e diretta responsabilità nei confronti dell'Agenzia. Gli impianti di destinazione sono individuati, a cura del Gestore, in sede di definizione del Piano annuale. Il Gestore è tenuto a comunicare all'Agenzia eventuali variazioni nei contratti di servizio che intervenissero in corso d'anno.

Capo III - Attività componenti il servizio e relativi standard e tempi di raggiungimento

Art. 9 – Raccolta stradale: principi e regole

La raccolta stradale comporta la distribuzione sul territorio servito di un adeguato numero e volume di contenitori, nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti; i contenitori sono soggetti a svuotamento periodico, i rifiuti raccolti sono avviati al relativo destino (recupero, riciclaggio, trattamento, smaltimento) od anche avviati ad impianti di trattamento preliminare. I contenitori stradali sono altresì oggetto di periodico lavaggio e/o sanificazione nei casi ritenuti necessari.

Lo svuotamento dei contenitori, e quindi la raccolta dei rifiuti in essi contenuti, avviene utilizzando specifiche attrezzature meccaniche. E' essenziale garantire la coerenza tra il tipo di contenitore utilizzato ed il genere di attrezzatura meccanica impiegata per lo svuotamento.

Anche il lavaggio e la sanificazione dei contenitori sono operati utilizzando specifiche attrezzature.

I contenitori devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili dall'utenza nonché dai mezzi destinati al loro svuotamento. In ogni caso, fatta eccezione per le situazioni di oggettiva impossibilità, i contenitori destinati alla raccolta delle diverse frazioni oggetto di raccolta stradale andranno organizzati raggruppandoli in "isole ecologiche di base", ognuna delle quali dotata almeno dei contenitori destinati alla raccolta delle frazioni principali in termini quantitativi. E' auspicabile, benché non indispensabile, che al Piano annuale delle attività e degli interventi siano allegati l'elencazione e/o (preferibilmente) l'individuazione cartografica del collocamento dei contenitori ovvero del posizionamento delle "isole ecologiche di base", con indicazione delle rispettive metodologie e frequenze di svuotamento e lavaggio/sanificazione. L'Agenzia provvede all'acquisizione progressiva di dette cartografie all'interno del proprio SIT.

Il posizionamento di contenitori per la raccolta stradale deve essere in ogni caso effettuato conformemente alle norme vigenti in materia di Codice della Strada, di sicurezza dei lavoratori, e comunque perseguendo il decoro e l'igienicità dell'abitato. I Comuni, nella redazione degli strumenti attuativi dei piani urbanistici, considerano esplicitamente le necessità imposte dalle metodologie di raccolta attuate o previste, e acquisiscono anche il parere preventivo del Gestore in materia.

La raccolta stradale può essere integrata con servizi "a chiamata" per specifiche tipologie di rifiuti, quali:

- rifiuti ingombranti (beni durevoli dismessi, eccetera);
- sfalci e potature in quantità significative.

Il Gestore, direttamente o avvalendosi dell'opera di altri soggetti con i quali abbia stipulato specifici accordi, è responsabile:

- della collocazione dei contenitori, di tipo adeguato in rapporto alla frazione merceologica oggetto di raccolta, alla tipologia di macchina utilizzata per lo svuotamento dei medesimi, nonché alle caratteristiche dell'insediamento servito, in numero e nelle posizioni idonee, secondo le localizzazioni individuate, in coerenza con la pianificazione urbanistica comunale, dal Piano annuale delle attività e degli interventi e a questo allegate come sopra indicato, nel rispetto degli standard minimi di cui al presente Disciplinare;
- dello svuotamento periodico di tutti i contenitori e dell'avvio dei rifiuti così raccolti alla relativa destinazione finale (od intermedia);
- del mantenimento in efficienza dei contenitori, attraverso lavaggio e disinfezione dei contenitori nei casi di necessità, nonché attraverso la necessaria manutenzione e/o sostituzione dei medesimi;
- della pulizia delle isole ecologiche di base da rifiuti e materiali eventualmente abbandonati esternamente ai contenitori;
- della disponibilità di un parco di mezzi ed attrezzature meccaniche, nonché di ogni altra dotazione necessaria, adeguato qualitativamente e sufficiente in termini quantitativi;
- del mantenimento in perfetta efficienza ed in condizioni di igiene degli automezzi e, in genere, di tutte le attrezzature utilizzate per la raccolta.

Art. 10 – Raccolta stradale: standard

Il presente Disciplinare specifica gli standard minimi e quelli ottimali relativamente alla raccolta stradale, evidenziando, se del caso, i tempi entro i quali raggiungere i medesimi; in particolare fissa:

- il valore minimo del volume utile per la raccolta, per utente servito, inteso come volume per unità di tempo;
- le tipologie dei contenitori da utilizzare, in rapporto alle diverse frazioni merceologiche;

- la distanza massima e quella ottimale dei contenitori dai punti di produzione dei rifiuti;
- la frequenza minima di svuotamento dei contenitori;
- la frequenza minima di lavaggio e sanificazione dei contenitori.

Gli standard possono presentarsi differenziati per fascia altimetrica e/o per tipologia di territorio servito (insediamento denso, insediamento lasso, zone industriali, zone agricole, ...).

Gli standard sono oggetto di verifiche e revisioni periodiche, sulla scorta dell'esperienza via via accumulata ed in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della struttura urbanistica e insediativa dell'ambito, all'interno del Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 19, c. 4, della Convenzione Tipo.

La tabella 3 riporta, per le diverse frazioni assoggettabili a raccolta stradale, gli standard minimi e quelli ottimali definiti in questa prima stesura del Disciplinare.

Le distanze massime indicate per i contenitori rispetto alle utenze più lontane, nel periodo provvisorio, sono da considerarsi quali distanze massime indicative, e non tassative; l'effettiva distanza tra contenitore e utenza più lontana potendo essere anche superiore, in conseguenza delle specifiche caratteristiche del singolo territorio

Art. 11 – Raccolta domiciliare: principi e regole

La raccolta domiciliare prevede il conferimento di determinate frazioni dei rifiuti da parte di ciascuna singola utenza, che provvede a consegnare agli addetti alla raccolta i rifiuti, in date ed orari prestabiliti conformemente alle modalità di raccolta attuate, in conformità al Piano annuale delle attività e degli interventi. I rifiuti raccolti sono avviati al relativo destino (recupero, riciclaggio, trattamento, smaltimento) od anche avviati ad impianti di trattamento intermedio.

Date ed orari della raccolta devono essere resi noti preventivamente all'utenza attraverso i canali più idonei.

Nel caso si impieghino contenitori rigidi per l'accumulo dei rifiuti di più utenze, come nel caso ad esempio di condomini, oppure come supporto per il conferimento delle frazioni umide o comunque di peso specifico relativamente elevato e/o bisognose di riparo da eventi meteorici o altre possibili cause di dispersione, tali contenitori dovranno essere carrellati e in linea di massima di capacità non superiore ai 1.000 lt.

Il Regolamento dovrà pertanto stabilire l'obbligo per gli utenti di provvedere all'esposizione dei contenitori e/o dei rifiuti adeguatamente confezionati su suolo pubblico o ad uso pubblico nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti, prevedendo sanzioni per il mancato rispetto di detto obbligo.

Il Gestore, direttamente o avvalendosi dell'opera di altri soggetti con i quali abbia stipulato specifici accordi, è responsabile:

- della comunicazione all'utenza del calendario di raccolta e delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo;
- del rispetto delle date e degli orari prefissati per la raccolta dei rifiuti;
- della consegna all'utenza dei contenitori a perdere da utilizzare per il confezionamento dei rifiuti, laddove ciò sia previsto dal Piano annuale delle attività e degli interventi;
- della raccolta e dell'avvio dei rifiuti alla relativa destinazione finale (od intermedia).

Art. 12 – Raccolta domiciliare: standard

Il presente Disciplinare specifica gli standard minimi e quelli ottimali relativamente alla raccolta domiciliare, evidenziando, se del caso, i tempi entro i quali raggiungere i medesimi; in particolare fissa:

- le tipologie dei contenitori da utilizzare, in rapporto alle diverse frazioni merceologiche;
- la frequenza minima di raccolta;

- le modalità di comunicazione agli utenti del calendario di raccolta e delle relative eventuali modifiche.

Gli standard possono presentarsi differenziati per fascia altimetrica e/o per tipologia di territorio servito (insediamento denso, insediamento lasso, zone industriali, zone agricole, ...).

Alcune raccolte domiciliari, dedicate a tipologie di rifiuti la cui produzione risulti sporadica, possono essere organizzate "a chiamata" o con modalità analoghe alla raccolta itinerante: in particolare, per quanto riguarda rifiuti ingombranti, sfalci e potature in quantità significative, od altri casi nei quali l'utenza abbia necessità di disfarsi di quantità importanti di altre tipologie di rifiuto.

Gli standard sono oggetto di verifiche e revisioni periodiche, sulla scorta dell'esperienza via via accumulata ed in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della struttura urbanistica e insediativa dell'ambito, all'interno del Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 19, c. 4, della Convenzione Tipo.

La tabella 4 riporta, per le diverse frazioni assoggettabili a raccolta domiciliare, gli standard minimi e quelli ottimali definiti in questa prima stesura del Disciplinare. Sono altresì evidenziate eventuali particolari modalità applicabili per le raccolte presso le utenze assimilate.

Art. 13 – Raccolta itinerante: principi e regole

Per alcune tipologie di rifiuti, in particolare alcune tipologie potenzialmente pericolose e prodotte in quantitativi ridotti, possono essere attivate raccolte itineranti, eseguite utilizzando automezzi appositamente attrezzati che, periodicamente, effettuano soste in luoghi pubblici in date ed orari prestabiliti e opportunamente comunicati all'utenza.

Questo tipo di raccolta, primariamente destinata alle utenze domestiche, prevede il conferimento di determinate frazioni dei rifiuti da parte di ciascuna singola utenza direttamente agli addetti, nel momento di permanenza del mezzo dedicato alla raccolta itinerante. I rifiuti raccolti sono avviati al relativo destino (recupero, riciclaggio, trattamento, smaltimento) od anche avviati ad impianti di trattamento intermedio.

L'attivazione delle raccolte itineranti, le tipologie di rifiuti interessati e le relative modalità e frequenze di esecuzione sono stabilite dal Piano annuale delle attività e degli interventi.

Date ed orari della raccolta devono essere resi noti preventivamente all'utenza attraverso i canali più idonei.

Il Gestore, direttamente o avvalendosi dell'opera di altri soggetti con i quali abbia stipulato specifici accordi, è responsabile:

- della comunicazione all'utenza del calendario di raccolta e delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo;
- del rispetto delle date e degli orari prefissati per la raccolta dei rifiuti;
- della corretta raccolta dei rifiuti consegnati, nonché dell'avvio di questi alla relativa destinazione finale (od intermedia).

Art. 14 – Raccolta itinerante: standard

Il presente Disciplinare specifica gli standard minimi e quelli ottimali relativamente alla raccolta itinerante, evidenziando, se del caso, i tempi entro i quali raggiungere i medesimi; in particolare fissa:

- le tipologie di rifiuti potenzialmente oggetto di raccolta itinerante, individuabili in tipologie di rifiuto tossiche e/o nocive di produzione domestica, ovvero in tipologie di rifiuto soggette a produzione periodica: in questa prima stesura si riconoscono:
 - batterie d'auto;

- oli minerali esausti;
- vernici e solventi;
- rifiuti etichettati "T" e/o "F" in genere;
- sfalci e potature in quantità rilevanti;
- la frequenza minima di raccolta, fissata in 4 passaggi l'anno, il cui calendario deve essere adeguatamente comunicato all'utenza;
- il bacino d'utenza servito, espresso come numero minimo e numero ottimale di utenze; esso costituisce la base per la definizione del numero di stazionamenti e per la localizzazione dei medesimi. In questa prima stesura si indicano come bacino primario le frazioni, i quartieri ed i centri in genere, con una popolazione minima di 300 abitanti, distanti più di 5 km dalla più vicina S.E.A. comunale;
- le modalità di comunicazione agli utenti del calendario di raccolta e delle relative eventuali modifiche: i materiali informativi specifici (pieghevoli o simili) saranno distribuiti capillarmente, attraverso distribuzioni specifiche o quale allegato agli organi di informazione del Comune, e con adeguato anticipo; eventuali variazioni temporanee saranno pubblicizzate attraverso mezzi di comunicazione di massa (affissioni, ecc.). L'individuazione dei punti di raccolta deve in ogni caso essere chiara ed esplicita.

Gli standard sono oggetto di verifiche e revisioni periodiche, sulla scorta dell'esperienza via via accumulata ed in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della struttura urbanistica e insediativa dell'ambito, all'interno del Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 19, c. 4, della Convenzione Tipo.

In sede di definizione del Piano annuale delle attività e degli interventi sono stabilite le eventuali raccolte itineranti attivate, i relativi stazionamenti ed il calendario di attività.

Art. 15 – Punti di raccolta presso la rete commerciale

Ogni centro commerciale di vicinato dovrà essere dotato di una o più "isole ecologiche di base", qualora ciò non contrasti con i sistemi di raccolta applicati in zona.

Presso la rete commerciale, inoltre, quale alternativa eventuale al conferimento nelle S.E.A., è possibile l'attivazione, da parte del Gestore in collaborazione con gli esercizi commerciali operanti nel centro, di punti di restituzione destinati alla raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, in particolare:

- prodotti farmaceutici scaduti;
- pile esaurite
- beni durevoli appartenenti alle tipologie indicate all'art. 44 del D. Lgs 22/97;
- rifiuti da imballaggi primari.

Le modalità operative di gestione di tali punti di restituzione saranno concordate con i gerenti i punti vendita coinvolti.

Il Gestore, direttamente o avvalendosi dell'opera di altri soggetti con i quali abbia stipulato specifici accordi, è responsabile:

- della corretta raccolta dei rifiuti consegnati, nonché dell'avvio di questi alla relativa destinazione finale (od intermedia);
- del rispetto di quant'altro stabilito dal Piano annuale delle attività e degli interventi nonché dagli accordi intercorsi con i gerenti i punti vendita coinvolti.

La tabella 5 riporta l'elenco delle frazioni assoggettabili e gli standard minimi e quelli ottimali definiti in questa prima stesura del Disciplinare. Gli standard sono oggetto di verifiche e revisioni periodiche, sulla scorta dell'esperienza via via accumulata ed in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della struttura urbanistica e insediativa dell'ambito, all'interno del Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 19, c. 4, della Convenzione Tipo.

Art. 16 – Raccolta presso Stazioni Ecologiche Attrezzate (S.E.A.): principi e regole

Le Stazioni Ecologiche Attrezzate (S.E.A.), già note come "isole ecologiche", sono costituite da aree appositamente progettate, realizzate e gestite per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani ed assimilati, al fine di migliorare la separazione (ed il corretto avvio a destino) di materiali riciclabili o recuperabili nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento/smaltimento. Dette aree sono recintate e custodite; ad esse, in orari di apertura sufficientemente ampi e comunicati in modo consono, l'utenza conferisce direttamente i rifiuti appartenenti alle tipologie ivi raccolte.

In linea di massima ogni Comune deve essere dotato di almeno una S.E.A., per quanto sia ipotizzabile, soprattutto per i Comuni di minore dimensione (in termini territoriali e/o di popolazione residente), in particolare se ricadenti nella fascia montana, la realizzazione e la gestione di stazioni a servizio di più Comuni. I Comuni di maggiore estensione e popolazione devono essere dotati di più stazioni, secondo gli standard di cui al presente Disciplinare.

Permanendo l'attuale regime transitorio di ripartizione dei costi del servizio di raccolta e trasporto su base comunale, l'accesso alla S.E.A. deve essere garantito ai soli utenti residenti nel Comune (o nei Comuni, per le stazioni intercomunali) serviti ed alle ditte, aventi sede in quel Comune o quei Comuni, rientranti tra gli utenti del servizio pubblico di raccolta rifiuti, con esclusione di quelle la cui attività produca rifiuti speciali non assimilati per quantità o qualità. L'accesso deve essere consentito anche alle Amministrazioni Comunali in caso di necessità, nonché a chi recasse altre tipologie di rifiuti interessati a raccolte finalizzate specifiche svolte in base a convenzioni con l'Agenzia, i Comuni e/o la Provincia (esempio: rifiuti agricoli, ecc.). In caso di elaborazioni economiche e tariffarie sviluppate su base di ambito o sottoambito, l'accesso andrà garantito agli utenti (domestici ed assimilati) residenti nell'ambito o sottoambito di pertinenza. La regolamentazione dell'accesso alle S.E.A. sarà recepita in sede di Regolamento del servizio.

Sono da prevedere la sperimentazione e la progressiva implementazione di forme di identificazione dell'utenza, anche domestica, che accede e usufruisce della S.E.A., ai fini sia statistici, che di controllo, che, infine, di misura delle eventuali agevolazioni da riconoscere se e laddove previste in sede di determinazioni tariffarie.

Il Gestore è responsabile della corretta gestione e sorveglianza dell'area. Esso può servirsi di terzi nell'espletamento di tali attività (cooperative sociali, imprese, ecc.), pur mantenendone sempre la diretta responsabilità.

Nelle S.E.A. è sempre vietata la cessione, anche a titolo gratuito, dei rifiuti conferiti a privati cittadini o a ditte non autorizzate a termini di legge al trasporto e/o alla raccolta di rifiuti urbani.

Il Gestore, direttamente o avvalendosi dell'opera di altri soggetti con i quali abbia stipulato specifici accordi, è responsabile:

- della comunicazione all'utenza del calendario e degli orari di apertura al pubblico della S.E.A., nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo;
- della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti, delle prescrizioni dell'autorità sanitaria, e più in generale della corretta tecnica;
- del corretto avvio dei rifiuti raccolti al rispettivo destino finale od intermedio;
- del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area recintata, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto;
- della vigilanza e della custodia dell'impianto;

- più in generale, il Gestore sarà responsabile dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente nonché dalle eventuali autorizzazioni che la normativa medesima preveda siano rilasciate dall'Autorità competente.

Le S.E.A. sono gestite, a cura del Gestore, conformemente alle previsioni:

- del P.P.G.R.;
- del Piano d'Ambito ovvero, in fase transitoria, del Piano di Prima Attivazione del servizio.

La realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, o qualunque altro intervento strutturale che riguardi una S.E.A. ricadente all'interno del sottoambito di competenza del Gestore, conformemente alle previsioni pianificatorie di cui al comma precedente, entrano a pieno titolo nel Piano annuale delle attività e degli interventi quali investimenti funzionali al servizio. I relativi costi sono componenti del costo del servizio conformemente alle modalità previste nella relativa Parte del presente Disciplinare.

Art. 17 – Raccolta presso Stazioni Ecologiche Attrezzate (S.E.A.): standard

Il presente Disciplinare specifica gli standard minimi e quelli ottimali relativamente alla raccolta presso le S.E.A.; in particolare fissa:

- le tipologie dei rifiuti delle quali deve essere prevista la raccolta presso le S.E.A., senza che ciò escluda la possibilità di attivare altre raccolte;
- gli orari minimi di apertura al pubblico, in termini di giorni/settimana, di ore/ giorno e di ore/settimana, con indicazione delle eventuali relative variazioni stagionali;
- le modalità di comunicazione agli utenti del calendario e degli orari di apertura e delle relative eventuali modifiche.

Gli standard possono presentarsi differenziati per fascia altimetrica e/o per tipologia di territorio servito (insediamento denso, insediamento lasso, zone industriali, zone agricole, ...).

Gli standard sono oggetto di verifiche e revisioni periodiche, sulla scorta dell'esperienza via via accumulata ed in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della struttura urbanistica e insediativa dell'ambito, all'interno del Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 19, c. 4, della Convenzione Tipo.

La tabella 6 riporta, per le diverse frazioni assoggettabili a raccolta presso le S.E.A., gli standard minimi e quelli ottimali definiti in questa prima stesura del Disciplinare.

Art. 18 – Punti attrezzati per lo scambio di beni durevoli

Sono specifici impianti attrezzati per permettere la consegna ed il ritiro di beni durevoli, aventi ancora una possibilità residua di utilizzo, previi eventuali interventi di manutenzione, al fine di escluderli dal circuito dello smaltimento; pertanto si configurano come interventi tesi al contenimento della produzione di rifiuti, ma sono e restano al di fuori dell'ambito del servizio e pertanto della responsabilità del Gestore.

Sono realizzati a cura del Comune e generalmente gestiti in convenzione con associazioni di volontari o cooperative sociali.

I punti per lo scambio di beni durevoli possono essere contigui od anche ricompresi nel perimetro delle S.E.A., per quanto ciò non sia necessario; devono però essere distinti nettamente dalle S.E.A. medesime e l'accesso del pubblico alle due aree deve essere nettamente separato. Essi devono essere sempre realizzati in aree recintate e sorvegliate, appositamente progettate e dotate di tutte le dotazioni e le cautele del caso.

La gestione dei punti attrezzati è sotto la responsabilità del Comune ovvero dell'impresa o associazione gerente, secondo gli accordi caso per caso stipulati.

Art. 19 – Raccolta "a chiamata"

La raccolta stradale e/o domiciliare possono essere integrate da servizi "a chiamata".

In questo caso il Gestore riceve la richiesta e la evade in un tempo congruo, fissando un appuntamento con l'utente che inoltra la richiesta. L'utente è tenuto a posizionare i rifiuti in oggetto nel luogo (ubicato in area pubblica o ad uso pubblico), nella data e nell'orario concordato. Il Gestore provvede a ritirare i rifiuti così posizionati e ad avviarli al corretto destino.

Tipicamente le raccolte "a chiamata" coinvolgono le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti ingombranti (beni durevoli dismessi, mobilio, eccetera);
- sfalci e potature in quantità significative.

La raccolta "a chiamata" può essere attivata come alternativa al ritiro presso le S.E.A..

Il Gestore, direttamente o avvalendosi dell'opera di altri soggetti con i quali abbia stipulato specifici accordi, è responsabile:

- della raccolta dei rifiuti conferiti, nei tempi stabiliti dal presente Disciplinare;
- dell'avvio dei rifiuti così raccolti alla relativa destinazione finale (od intermedia).

Il Gestore deve attivare specifiche procedure per la gestione delle richieste di intervento "a chiamata"; procedure che devono essere rese note all'Agenzia, che si riserva la facoltà di suggerire integrazioni e/o modifiche alle medesime.

La tabella 7 allegata fissa gli standard minimi per il servizio di raccolta "a chiamata".

Titolo II – Attività di avvio allo smaltimento/trattamento

Capo I – Definizione

Art. 20 – Individuazione delle operazioni di avvio allo smaltimento/trattamento

Ai sensi dell'art. 18 della Convenzione tipo per il periodo transitorio, il presente Disciplinare provvede ad una individuazione più dettagliata delle attività di avvio allo smaltimento e/o al trattamento, come sommariamente descritte nella Convenzione stessa.

In linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, quali attività di "avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare" in questa prima stesura del Disciplinare tecnico sono individuate:

- a) l'allestimento e la gestione di piattaforme per il concentramento, l'eventuale compattazione ed il successivo ricarica su mezzi di maggiori dimensioni (stazioni di trasferimento), al fine di contenere l'impatto dovuto al trasporto di rifiuti su strada;
- b) la realizzazione e la gestione di impianti di selezione (meccanica, manuale o mista) per la separazione, e l'eventuale condizionamento, di rifiuti derivanti da raccolta congiunta di più frazioni merceologiche o di frazioni eterogenee, e pertanto suscettibili di ulteriore selezione, od anche di rifiuti indifferenziati, ai fini del miglioramento delle opportunità di valorizzazione e/o riciclaggio, della possibilità di garantire a ciascuna frazione selezionata le più consone modalità di trattamento/smaltimento, od ancora in vista della loro ammissibilità presso impianti di discarica, ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e relativi provvedimenti esecutivi o integrativi, compresa l'eventuale attività di recupero e/o di valorizzazione di frazioni recuperate; rientrano in questa categoria anche gli eventuali impianti per la produzione di CDR, che però non vengono in questa sede trattati in quanto al momento non presenti nell'ambito di riferimento del presente Disciplinare né in alcun modo previsti dai vigenti strumenti provinciali di pianificazione;
- c) l'allestimento e la gestione di siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani ed assimilati, in attesa del loro conferimento al trattamento di riciclaggio, di recupero e/o di valorizzazione, o allo smaltimento finale.

I successivi capi del presente titolo definiscono gli standard minimi e quelli ottimali per le attività di trattamento preliminare come sopra definite.

L'individuazione delle attività effettivamente attuate nel sottoambito territoriale affidato

al Gestore in forza della Convenzione sottoscritta con l'Agenzia, e parallelamente degli impianti a ciò destinati, siano essi esistenti o dei quali si preveda la realizzazione, è effettuata in sede di definizione e/o revisione del Piano annuale delle attività e degli investimenti.

La realizzazione degli impianti eventualmente necessari, secondo le linee e nei tempi concordati con l'Agenzia e stabiliti in sede di redazione del Piano annuale, così come la gestione degli impianti medesimi, sono di esclusiva responsabilità del Gestore, anche nel caso che a tal fine si avvalga dell'opera di terzi soggetti.

L'individuazione degli impianti da realizzare, o comunque da utilizzare, è sempre condotta nel rispetto delle previsioni della pianificazione provinciale di settore; nella gestione dei medesimi impianti il Gestore è tenuto a rispettare il dettato delle norme vigenti, il perseguimento degli obiettivi della pianificazione provinciale, il conseguimento degli standard elencati dal presente Disciplinare, nonché in generale le pratiche dettate dalla miglior tecnica disponibile.

La localizzazione degli impianti è sempre effettuata in coerenza con gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale. I Comuni, nella redazione e/o nell'aggiornamento dei propri strumenti regolatori, tengono nella dovuta considerazione le necessità legate allo espletamento ed allo sviluppo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Capo II – Finalità, caratteristiche, standard prestazionali, indicazioni progettuali e gestionali per gli impianti destinati ad attività di avvio al trattamento/smaltimento

Art. 21 – Stazioni di trasferimento ed eventuale compattazione

Sono impianti nei quali, al fine di ridurre gli impatti derivanti dai trasporti, si provvede alla concentrazione ed al trasbordo dei rifiuti raccolti dagli autocompattatori (od altre attrezzature utilizzate per la raccolta) su mezzi di maggiore capacità, a mezzo dei quali si provvede al trasporto agli impianti di destino finale od intermedio.

Nelle stazioni di trasferimento è possibile che i rifiuti concentrati e trasbordati subiscano una fase di preventiva compattazione.

Le stazioni di trasferimento sono realizzate e gestite in conformità alle previsioni della pianificazione provinciale di settore, a cura e diretta responsabilità del Gestore. L'individuazione del numero, dell'ubicazione e del bacino di riferimento delle stazioni di trasferimento è operata in concerto da Agenzia e Gestore, sulla scorta delle indicazioni del P.P.G.R. e nel rispetto della vigente pianificazione urbanistica. I tempi di realizzazione delle stazioni di trasferimento di nuova individuazione sono concordati tra Agenzia e Gestore; tali interventi rientrano nel piano poliennale di investimento e dei relativi costi si terrà conto nelle determinazioni tariffarie.

Il Gestore è responsabile della corretta gestione e sorveglianza delle stazioni di trasferimento operanti nel sottoambito di sua competenza. Esso può servirsi di terzi nell'espletamento di tali attività (cooperative sociali, imprese, ecc.), pur mantenendone sempre la diretta responsabilità.

Il Gestore, direttamente o avvalendosi dell'opera di altri soggetti con i quali abbia stipulato specifici accordi, è responsabile:

- della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti, delle prescrizioni dell'autorità sanitaria, e più in generale della corretta tecnica;
- dell'acquisizione delle necessarie approvazioni (per la realizzazione) e/o autorizzazioni (per la gestione) e del rispetto delle prescrizioni in esse contenute;
- del corretto avvio dei rifiuti raccolti al rispettivo destino finale od intermedio;
- del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'impianto e dell'area;

- della vigilanza e della custodia dell'impianto e dell'area.
In linea di massima le stazioni di trasferimento:
- saranno ubicate preferibilmente in corrispondenza di impianti di trattamento e/o smaltimento dimessi (discariche esaurite, impianti di selezione non più attivi, eccetera), o comunque in aree industriali; sempre ad adeguata distanza dalle aree residenziali, da aree ad intensa fruizione da parte del pubblico e da aree o punti di particolare interesse o pregio storico, culturale, naturale, paesaggistico;
- dovranno essere dotate di tutte le necessarie cautele e garanzie per evitare ogni e qualunque forma di inquinamento dell'ambiente circostante;
- l'attività di trasbordo e l'eventuale compattazione dovranno preferibilmente avvenire al coperto; dovrà inoltre essere garantita la protezione nei confronti dei venti prevalenti a prevenzione di possibili aerosoli;
- l'area sarà sempre recintata e custodita, anche nei giorni e negli orari di inattività;
- l'eventuale stoccaggio temporaneo di rifiuti potrà essere effettuato solo se nella progettazione e nella realizzazione dell'impianto sono state previste aree specifiche e dotate di tutte le necessarie cautele;
- più in generale, il Gestore sarà responsabile dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente nonché dalle eventuali autorizzazioni che la normativa medesima preveda.

Art. 22 – Impianti di selezione

Sono impianti destinati alla separazione, a mezzo di selezione operata meccanicamente, manualmente o con entrambe tali modalità, di rifiuti derivanti da raccolta indifferenziata (o comunque dalla raccolta congiunta di più frazioni eterogenee), ai fini del recupero di frazioni valorizzabili e/o alla separazione di frazioni da destinare a differenti trattamenti e/o smaltimenti.

Possono altresì essere previste fasi di compattazione e/o di condizionamento delle frazioni separate, in vista del miglioramento delle successive attività di trasporto e/o recupero e/o trattamento e/o smaltimento.

Gli impianti dedicati alla selezione sono realizzati e gestiti in conformità alle previsioni della pianificazione provinciale di settore, a cura e diretta responsabilità del Gestore. L'individuazione del numero, dell'ubicazione e del bacino di riferimento è operata in concerto da Agenzia e Gestore, sulla scorta delle indicazioni del P.P.G.R. e nel rispetto della vigente pianificazione urbanistica. I tempi di realizzazione degli impianti di selezione di nuova individuazione sono concordati tra Agenzia e Gestore; tali interventi rientrano nel piano poliennale di investimento e dei relativi costi si terrà conto nelle determinazioni tariffarie.

Il Gestore è responsabile della corretta gestione e sorveglianza degli impianti di selezione operanti nel sottoambito di sua competenza. Esso può servirsi di terzi nell'espletamento di tali attività (cooperative sociali, imprese, ecc.), pur mantenendone sempre la diretta responsabilità.

Il Gestore, direttamente o avvalendosi dell'opera di altri soggetti con i quali abbia stipulato specifici accordi, è responsabile:

- della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti, delle prescrizioni dell'autorità sanitaria, e più in generale della corretta tecnica;
- dell'acquisizione delle necessarie approvazioni (per la realizzazione) e/o autorizzazioni (per la gestione) e del rispetto delle prescrizioni in esse contenute;
- del corretto avvio delle frazioni selezionate al rispettivo destino finale od intermedio;
- del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché

della garanzia di decoro e pulizia dell'impianto e dell'area;

- della vigilanza e della custodia dell'impianto e dell'area.
In linea di massima gli impianti di selezione:
- saranno ubicati preferibilmente in corrispondenza di impianti di trattamento e/o smaltimento dimessi (discariche esaurite, impianti di selezione non più attivi, eccetera), o comunque in aree industriali; sempre ad adeguata distanza dalle aree residenziali, da aree ad intensa fruizione da parte del pubblico e da aree o punti di particolare interesse o pregio storico, culturale, naturale, paesaggistico;
- dovranno essere dotati di tutte le necessarie cautele e garanzie per evitare ogni e qualunque forma di inquinamento dell'ambiente circostante;
- l'attività di selezione dovrà sempre avvenire in ambienti chiusi;
- dovranno essere sempre garantite idonee condizioni igieniche ed ambientali per il personale operante nell'impianto, nonché per tutti gli altri operatori in vario modo coinvolti (autisti, eccetera);
- l'area sarà sempre recintata e custodita;
- l'eventuale stoccaggio provvisorio di rifiuti potrà essere effettuato solo se nella progettazione e nella realizzazione dell'impianto sono state previste aree specifiche e dotate di tutte le necessarie cautele;
- più in generale, il Gestore sarà responsabile dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente nonché dalle eventuali autorizzazioni che la normativa medesima preveda.

Non sono da considerare impianti di selezione di rifiuti gli impianti, già esistenti o di futura realizzazione, nei quali si operi la ulteriore selezione di frazioni omogenee derivanti da raccolta differenziata, in quanto operanti su materia prima dotata di suscettività economica. Per detti impianti la responsabilità gestionale ricade interamente sulle imprese proprietarie e/o gerenti, al Gestore competendo soltanto la verifica della titolarità, da parte dei destinatari delle frazioni raccolte, delle autorizzazioni eventualmente necessarie a termini di legge. E' comunque fatto obbligo al Gestore di comunicare all'Agenzia gli estremi dei destinatari delle frazioni omogenee raccolte nell'ambito del servizio pubblico, e dei quantitativi ad essi rispettivamente conferiti.

Art. 23 – Impianti di stoccaggio provvisorio

Sono impianti destinati allo stoccaggio provvisorio di rifiuti, in attesa del loro conferimento al trattamento di riciclaggio, di recupero e/o di valorizzazione, o allo smaltimento finale. In detti impianti non avvengono ulteriori attività di trattamento preliminare.

Gli impianti dedicati allo stoccaggio temporaneo sono realizzati e gestiti in conformità alle previsioni della pianificazione provinciale di settore, ovvero sulla base di richieste adeguatamente argomentate del Gestore, a cura e diretta responsabilità del Gestore medesimo. L'individuazione del numero, dell'ubicazione e del bacino di riferimento degli impianti di stoccaggio è operata in concerto da Agenzia e Gestore nel rispetto della vigente pianificazione di settore ed urbanistica. I tempi di realizzazione degli impianti di nuova individuazione sono concordati tra Agenzia e Gestore; tali interventi rientrano nel piano poliennale di investimento e dei relativi costi si terrà conto nelle determinazioni tariffarie.

Il Gestore è responsabile della corretta gestione e sorveglianza degli impianti di stoccaggio attivi nel sottoambito di sua competenza. Esso può servirsi di terzi nell'espletamento di tali attività (cooperative sociali, imprese, ecc.), pur mantenendone sempre la diretta responsabilità.

Il Gestore, direttamente o avvalendosi dell'opera di altri soggetti con i quali abbia

stipulato specifici accordi, è responsabile:

- della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti, delle prescrizioni dell'autorità sanitaria, e più in generale della corretta tecnica;
- dell'acquisizione delle necessarie approvazioni (per la realizzazione) e/o autorizzazioni (per la gestione) e del rispetto delle prescrizioni in esse contenute;
- del corretto avvio dei rifiuti stoccati al rispettivo destino finale od intermedio;
- del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'impianto e dell'area;
- della vigilanza e della custodia dell'impianto e dell'area.

In linea di massima gli impianti di stoccaggio:

- saranno ubicati preferibilmente in corrispondenza di impianti di trattamento e/o smaltimento dimessi (discariche esaurite, impianti di selezione non più attivi, eccetera), o comunque in aree industriali; sempre ad adeguata distanza dalle aree residenziali, da aree ad intensa fruizione da parte del pubblico e da aree o punti di particolare interesse o pregio storico, culturale, naturale, paesaggistico;
- dovranno essere dotati di tutte le necessarie cautele e garanzie per evitare ogni e qualunque forma di inquinamento dell'ambiente circostante;
- l'attività dovrà preferibilmente avvenire in ambienti chiusi, coperti e riparati dai venti principali;
- dovranno essere sempre garantite idonee condizioni igieniche ed ambientali per il personale operante nell'impianto, nonché per tutti gli altri operatori in vario modo coinvolti (autisti, eccetera);
- l'area sarà sempre recintata e custodita;
- gli impianti dovranno essere progettati specificamente per l'attività di stoccaggio provvisorio, e pertanto dovranno rispettare le prescrizioni della normativa vigente, essere dotati delle necessarie approvazioni di progetto e/o autorizzazioni all'esercizio, ed essere comunque condotti secondo le prescrizioni della miglior tecnologia disponibile.

Titolo III – Servizi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche

Capo I – Perimetro del servizio, calendarizzazione degli interventi e destino dei rifiuti raccolti

Art. 24 – Perimetro di esercizio del servizio

L'areale di riferimento per l'erogazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio dei comuni inclusi nel sottoambito di competenza del Gestore affidatario.

Il perimetro di esercizio del servizio, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione, rappresenta la delimitazione del territorio nel quale viene effettivamente svolto il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, attraverso una o più delle sue modalità come definite nei successivi articoli del presente disciplinare.

Il perimetro di esercizio del servizio, intendendosi con ciò anche la sua articolazione in zone operative, ciascuna delle quali oggetto di una specifica modalità di espletamento del servizio, è definito in accordo tra Agenzia e Gestore, e viene annualmente confermato e, se necessario, rivisto, in sede di definizione del Piano annuale delle attività e degli interventi. Al Piano viene allegata la rappresentazione cartografica del perimetro del servizio e la sua articolazione in zone operative.

Art. 25 – Aree private ad uso pubblico rientranti nell'ambito del servizio pubblico

Il servizio di spazzamento e lavaggio può riguardare anche alcune aree private ad uso

pubblico. La precisa individuazione e delimitazione di queste ha luogo, a cura dell'Agencia e dei Comuni interessati, contestualmente alla definizione del perimetro del servizio e della sua articolazione, in sede di definizione ovvero di revisione del Piano annuale delle attività e degli interventi. Dette aree sono chiaramente individuate nella cartografia allegata al Piano annuale.

Eventuali ulteriori aree, che i possessori delle medesime intendessero sottoporre a pulizia periodica da parte del Gestore, anche contestuale alla pulizia di aree pubbliche (o comunque incluse nel perimetro del servizio pubblico come definito ai sensi del precedente articolo e del precedente comma di questo articolo), sono da considerarsi oggetto di libera contrattazione tra il Gestore ed i possessori di dette aree; il relativo costo essendo a totale ed esclusivo carico di questi ultimi.

L'esecuzione di servizi di pulizia derivanti da libera contrattazione non dovrà in alcun modo incidere negativamente sull'esecuzione delle attività stabilite dal Piano annuale delle attività e degli interventi. Ogni contravvenzione al presente comma sarà addebitata al Gestore con le modalità, i tempi e gli ammontari di cui alla successiva parte del presente Disciplinare dedicata alle penalizzazioni.

Art. 26 – Calendarizzazione degli interventi

In sede di definizione ovvero di rinnovo del Piano annuale delle attività e degli interventi, l'Agencia ed il Gestore concordano, sulla base delle indicazioni dei Comuni, il numero e l'entità degli interventi, definendone:

- l'area interessata;
- le modalità esecutive;
- il momento, per gli interventi puntuali, ovvero la frequenza, per gli interventi periodici;
- le eventuali prescrizioni di carattere operativo, laddove necessario.

Modalità, tempi e frequenze sono definiti in funzione:

- dell'intensità e delle modalità di fruizione delle diverse aree, anche in funzione delle rispettive variazioni stagionali (in particolare per i Comuni interessati da significativi flussi turistici stagionali);
- delle caratteristiche urbanistiche e strutturali delle aree;
- del verificarsi di eventi periodici o contingenti di grande richiamo (mercati, fiere, sagre, manifestazioni in genere,...).

Art. 27 – Attività straordinarie e/o non preventivabili

Nella programmazione annuale del servizio si tiene altresì conto di un significativo margine di intervento per far fronte ad attività straordinarie e non preventivabili, in particolare:

- a) al verificarsi di eventi imprevisi, comportanti la necessità di ripristino di aree pubbliche o private ad uso pubblico (pulizia dopo incidenti stradali o sversamenti in genere di materiali diversi in aree pubbliche; bonifica di microdiscariche, pulizia di rive di corsi d'acqua o quant'altro);
- b) alla necessità di intervenire per la raccolta delle siringhe, al di fuori degli interventi programmati nel Piano annuale;
- c) al verificarsi di eventi o manifestazioni al di fuori di quelli programmati al momento di definizione del Piano annuale.

I costi presuntivi a tali interventi "imprevisi":

- per quanto concerne i punti a) e b) precedenti rientrano nei costi del servizio pubblico, quantificati in percentuale del costo del servizio programmato, fatto salvo il diritto del Comune di rivalersi sui responsabili dell'inquinamento, dello sversamento o in genere dell'evento che ha causato la necessità dell'intervento di pulizia, se identificati a cura

delle competenti Autorità; in tal caso il costo così recuperato andrà a riduzione dei costi a carico del servizio pubblico, secondo le modalità meglio definite nella Parte IV del presente Disciplinare. L'ammontare del fondo dovrà essere determinato anche in funzione dell'eventuale attivazione di un servizio di reperibilità, servizio che dovrà essere dettagliatamente descritto e quantificato nel Piano annuale, con indicazione delle date e degli orari di attivazione e dell'area o delle aree coperta/e. Il servizio di reperibilità si intende previsto solo per ciò che concerne gli interventi di urgenza connessi all'asportazione di rifiuti, in particolare da sedi stradali, laddove tale asportazione non sia procrastinabile per poter effettuare l'operazione nel normale orario di servizio, ed è attivato su chiamata dei competenti servizi comunali;

- per quanto concerne il punto c) precedente, sono a carico totale ed esclusivo dell'organizzatore dell'evento.

Art. 28 – Impianti di destino dei rifiuti raccolti

I rifiuti raccolti nell'espletamento dei servizi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche sono sempre destinati a smaltimento, fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 31. Gli impianti di destinazione vengono individuati tenuto conto delle prescrizioni della pianificazione provinciale di settore. Essi vengono indicati nel Piano annuale delle attività e degli investimenti.

I rifiuti derivanti dalla attività di spazzamento possono essere scaricati dalle macchine operatrici e/o dalle macchine e attrezzature di supporto e accumulati presso specifiche aree, anche ricomprese nelle S.E.A., comunque ben identificate e delimitate, in attesa di essere avviati allo smaltimento a termine giornata.

Capo II - Attività componenti il servizio, relativi standard e tempi di raggiungimento

Art. 29 – Spazzamento e lavaggio meccanizzato, manuale o misto

Le attività di pulizia delle strade ed aree pubbliche (e delle eventuali aree private ad uso pubblico esplicitamente inserite all'interno del perimetro di espletamento del servizio) si definiscono come segue:

- a) spazzamento: rimozione, con azione di natura meccanica e/o manuale, dei rifiuti presenti al suolo nell'intera area oggetto di pulizia;
- b) lavaggio: lavaggio dell'intera area con acqua o vapore.

I rifiuti asportati devono essere avviati a corretto smaltimento, secondo le indicazioni del P.P.G.R. e del Piano annuale delle attività e degli interventi.

Le attività di spazzamento e lavaggio sono di norma eseguite utilizzando specifiche attrezzature in dotazione al Gestore. Lo spazzamento manuale (o, dove possibile, misto) è generalmente riservato ad aree (centri storici, aree verdi attrezzate, o simili) ad alta frequenza pedonale e/o di difficile od impossibile pulizia meccanica.

Il Piano annuale delle attività e degli interventi definisce le modalità e la cadenza di esecuzione degli spazzamenti e dei lavaggi, con riferimento alle diverse zone operative, nel rispetto degli standard indicati alla tabella 8 allegata. Gli standard sono differenziati per tipologia di territorio servito (insediamento denso, insediamento lasso, zone industriali, zone di interesse turistico, ...) e per periodo dell'anno.

Il Gestore, sia che esegua direttamente le attività previste, sia che si avvalga dell'opera di altri soggetti con i quali abbia stipulato specifici accordi, è responsabile:

- dell'esecuzione delle attività preventivate nei tempi e con le modalità indicate dal Piano annuale delle attività degli interventi;
- del rispetto, nell'esecuzione delle attività previste, delle necessarie regole di igiene e sicurezza, tanto nei confronti degli operatori coinvolti quanto di tutta l'utenza delle aree

- oggetto di pulizia; del lavaggio periodico e della perfetta disinfezione dei contenitori;
- del mantenimento in perfetta efficienza ed in condizioni di perfetta igiene degli automezzi e, in genere, di tutte le attrezzature utilizzate per l'esecuzione delle attività previste.

Il Gestore, sia che esegua direttamente le attività previste, sia che si avvalga dell'opera di altri soggetti con i quali abbia stipulato specifici accordi, sarà inoltre ritenuto responsabile di ogni conseguenza ascrivibile a una non corretta esecuzione delle attività concordate.

I Comuni sono tenuti a consentire e favorire la corretta e puntuale esecuzione, da parte del Gestore o di suoi delegati, degli interventi programmati nel Piano annuale, anche adottando opportuni provvedimenti come la definizione di specifiche calendarizzazioni del divieto di sosta nelle aree, nelle date e negli orari previsti per l'esecuzione delle pulizie di strade e piazze. Eventuali danni od intralci ai sensi del comma precedente saranno ritenuti responsabilità del Comune e non del Gestore nel caso sia dimostrabile la loro dipendenza dal mancato rispetto da parte del Comune medesimo di quanto previsto nel presente comma.

Art. 30 – Svuotamento dei cestini portacarte ed altri contenitori stradali analoghi

Il Gestore (anche avvalendosi dell'opera di terzi soggetti) provvede allo svuotamento dei cestini portacarte e degli altri contenitori stradali analoghi, nonché alla sostituzione del relativo sacco di contenimento dei rifiuti.

Il Gestore (o chi per esso agisce) provvede altresì alla manutenzione dei contenitori ed alla loro sostituzione se e laddove tale attività sia prevista nel Piano annuale.

L'indicazione di dettaglio del numero e dell'ubicazione dei cestini portacarte e degli altri contenitori stradali viene allegata al Piano annuale delle attività e degli interventi.

Nel caso si preveda il posizionamento di nuovi ed ulteriori cestini e/o contenitori a carico del Gestore, detta attività va considerata alla stregua di un investimento e come tale va programmata e computata.

Art. 31 – Raccolta foglie

Nel periodo compreso tra i mesi di settembre e di gennaio inclusi il Gestore (anche avvalendosi dell'opera di terzi soggetti) provvede a binnatura, asporto e caricamento su idonei automezzi delle foglie cadute dalle alberature stradali, ed al relativo trasporto agli impianti di smaltimento o trattamento individuati nel Piano annuale, nelle aree individuate come da Piano annuale delle attività e degli interventi e con le frequenze ivi indicate.

La raccolta può essere eseguita contestualmente alle operazioni di spazzamento meccanico, manuale o misto se così si è concordato.

Art. 32 – Pulizia aree verdi

Il Gestore provvede all'asportazione dei rifiuti nei parchi, giardini ed aree verdi aperte al pubblico, comprese le aiuole stradali, secondo quanto preventivato nel Piano annuale delle attività e degli interventi.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2, della Convenzione tipo, i Comuni possono curare in parte o in toto la pulizia delle aree verdi, con risorse proprie e/o utilizzando terzi prestatori, nell'ambito delle attività di manutenzione e conservazione del verde pubblico comunale.

Art. 33 – Asportazione siringhe, bonifica microdiscariche e pulizia di aree ingombre di rifiuti

Il Gestore (anche avvalendosi dell'opera di terzi soggetti) provvede all'asporto delle siringhe, alla pulizia e alla disinfezione dei siti, nonché alla raccolta con appositi contenitori a perdere da indirizzare allo smaltimento definitivo, con la frequenza e nelle aree dettagliate nel Piano annuale delle attività e degli interventi, sulla base:

- di eventuali previsioni calendarizzate di intervento, dettagliatamente esposte nel Piano annuale delle attività e degli interventi;
- dietro segnalazione dell'Agenzia (anche su stimolo dell'Ufficio tecnico del Comune interessato), in caso di intervento straordinario. Intervento straordinario da intendersi come al precedente articolo 27.
Costituiscono altresì attività straordinarie relative alla raccolta dei rifiuti urbani esterni:
- le attività inerenti alla raccolta ed avvio allo smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spazzamento, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti urbani dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
- le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi di materiali solidi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di spazzamento, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti;
- l'intervento, su chiamata dei competenti servizi comunali, e fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza stradale da parte dell'Ente proprietario della strada o piazza, da effettuarsi in seguito al verificarsi di incidenti stradali o sversamenti in genere di materiali diversi in aree pubbliche, al fine di asportare i rifiuti ivi giacenti. Tale intervento è da intendersi espletato dal Gestore compatibilmente con i limiti della capacità tecnica del Gestore medesimo, all'interno dell'orario di servizio, ovvero nell'orario e nelle aree coperte da reperibilità, se l'intervento non è procrastinabile e se il servizio di reperibilità è previsto nel Piano annuale e conseguentemente attivato.

Titolo IV – Rifiuti cimiteriali

Art. 34 – Rifiuti cimiteriali

I rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni e dalle altre attività cimiteriali sono classificati quali rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. 22/97, art. 7, c. 2, lettera f). La gestione dei rifiuti cimiteriali, con esclusione di quelli di natura vegetale, è regolata dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, in particolare al Capo III.

Nella gestione di detti rifiuti il Gestore si impegna a rispettare le prescrizioni del succitato D.P.R. nonché le ulteriori norme che dovessero modificare, specificare o sostituire quest'ultimo.

Titolo V – Gestione delle disfunzioni

Art. 35 – Continuità dei servizi e casi di forza maggiore

Il Gestore è tenuto ad erogare i servizi oggetto del presente Disciplinare Tecnico con continuità.

In caso di forza maggiore, il Gestore è tenuto a mettere in opera tutti gli accorgimenti atti a ridurre al minimo il disagio degli utenti nonché l'impatto sull'ambiente.

In caso di sciopero dei dipendenti il Gestore garantirà la tutela dei diritti degli utenti conformemente alla normativa vigente.

Art. 36 – Interventi a ripristino disfunzioni

L'Agenzia attiverà specifici canali di comunicazione, relativi alla rilevazione delle disfunzioni, con i Comuni soci e con gli utenti.

Nel caso l'Agenzia rilevi una possibile disfunzione o riceva la segnalazione di una possibile disfunzione, provvederà immediatamente a verificarne la fondatezza ed a segnalarne gli estremi al Gestore interessato attraverso una comunicazione fax, indicando

il tempo massimo per il ripristino della normalità. Detto tempo massimo varierà tra un minimo di 6 ore ed un massimo di tre giorni lavorativi in funzione del tipo, della gravità e delle caratteristiche di urgenza della disfunzione.

In caso di inadempienza nei termini fissati, l'Agenzia, ferma restando la possibilità di sostituzione provvisoria di cui all'art. 34 della Convenzione, applica al Gestore le penalità previste dalla Convenzione e/o dal presente Disciplinare.

L'Agenzia applicherà altresì al Gestore le penalità previste dalla Convenzione e/o dal presente Disciplinare, relativamente alle mancanze riscontrate nell'operato del Gestore, secondo le procedure e le modalità previste dalla Parte del presente Disciplinare relativa ai controlli.

L'applicazione delle penalità non solleva il Gestore dalla responsabilità di ulteriori danni che si dovessero verificare a seguito della disfunzione rilevata.

Titolo VI – Autosmaltimento e riduzione dei rifiuti all'origine

Art. 37 – Autosmaltimento

Per autosmaltimento si intendono tutte le attività che l'utente può mettere in atto per smaltire in proprio i rifiuti prodotti; ad esempio il compostaggio domestico della frazione verde ed organica.

Dette attività devono essere conformi alle normative vigenti, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute della popolazione, dell'igiene pubblica e della tutela dell'ambiente. Devono altresì essere condotte in modo da non pregiudicare il decoro delle aree pubbliche.

Le attività di autosmaltimento sono regolate dal Regolamento, la loro diffusione e le incentivazioni da riconoscere all'utenza che le metta in atto, le inerenti campagne informative da realizzare sono programmate, conformemente alla vigente pianificazione provinciale e d'Ambito, all'interno dei Piani annuali delle attività e degli interventi.

Art. 38 – Attività tese alla riduzione alla fonte della produzione di rifiuti

Per attività tese alla riduzione alla fonte della produzione di rifiuti si intendono tutte le attività che l'utente può mettere in atto per diminuire il quantitativo di rifiuti immessi nel circuito del servizio pubblico ovvero sul mercato dei rifiuti speciali.

Dette attività devono essere conformi alle normative vigenti, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute della popolazione, dell'igiene pubblica e della tutela dell'ambiente. Devono altresì essere condotte in modo da non pregiudicare il decoro delle aree pubbliche.

La diffusione di queste attività, le eventuali incentivazioni da riconoscere all'utenza che le metta in atto, le inerenti campagne informative da realizzare sono programmate conformemente alla vigente pianificazione provinciale e d'Ambito, all'interno dei Piani annuali delle attività e degli interventi.

PARTE III – CONTROLLO E RENDICONTAZIONE

Art. 39 – Titolarità del controllo

L'Agenzia ha la titolarità del controllo dell'espletamento del servizio da parte del Gestore, in nome e per conto dei Comuni soci. Per l'esecuzione delle attività di controllo l'Agenzia si avvale degli uffici propri e di quelli dei Comuni soci.

Ai sensi dell'art. 27, c. 5 della Convenzione Tipo, il Gestore consente l'effettuazione alla Agenzia di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche opportuni o necessari per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni.

Art. 40 – Oggetto del controllo

Il controllo effettuato dall'Agenzia è finalizzato alla verifica del rispetto, da parte del Gestore, degli obblighi derivanti dalla Convenzione firmata, dal presente Disciplinare Tecnico, dal Piano annuale delle attività e degli interventi e/o da altri allegati alla Convenzione medesima.

Esiti negativi dei controlli effettuati potranno dare adito all'applicazione delle penalità previste dalla Convenzione, con la quantificazione, le modalità e le procedure previste dal presente Disciplinare.

Si dà atto che il Gestore è tenuto a rispondere alle obbligazioni poste dalla Convenzione e dai relativi allegati per quanto di sua competenza, e che pertanto non potranno essere addebitate al Gestore mancanze o errori non dipendenti dall'attività del medesimo; in particolare, non potrà esser fatto carico al Gestore:

- del mancato raggiungimento di obiettivi di pianificazione quando siano imputabili a cause esterne, come ad esempio la partecipazione dell'utenza nel caso del mancato raggiungimento delle previste percentuali di R.D. nonostante la corretta esecuzione delle attività preventivate da parte del Gestore;
- delle conseguenze di comportamenti scorretti, o comunque non conformi alle previsioni del presente Disciplinare e/o del Piano annuale, di soggetti diversi dal Gestore medesimo o suoi prestatori d'opera o di servizio, in particolare di mancanze dell'Agenzia o dei Comuni dell'Ambito.

Art. 41 – Procedure di controllo

L'Agenzia provvede al controllo della rispondenza dell'operato del Gestore a quanto contenuto nella Convenzione, nel presente Disciplinare Tecnico, nel Piano annuale delle attività e degli interventi e negli altri allegati alla Convenzione medesima, avvalendosi degli uffici propri e degli uffici dei Comuni soci.

L'Agenzia, direttamente o attraverso i Comuni soci, espletterà controlli tesi a verificare la corretta realizzazione di quanto preventivato nei Piani annuali ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

I controlli potranno avvenire in qualunque momento, anche senza preavviso, ma dovranno essere condotti in modo da non interferire con la normale attività del Gestore; né potranno essere condotti controlli su aspetti dell'attività del Gestore non direttamente inerenti il servizio in questione.

In caso di esito negativo del controllo, l'Agenzia attiverà le procedure di penalizzazione previste dalla Parte di questo Disciplinare che regola le penalizzazioni medesime.

Art. 42 - Obbligo di rendicontazione

Il Gestore ha l'obbligo di fornire all'Agenzia i dati inerenti ogni aspetto tecnico, economico e finanziario di interesse dell'Agenzia medesima, con riferimento all'espletamento del servizio ed alla realizzazione del piano di investimenti, secondo quanto

concordato nel Piano annuale delle attività e degli interventi.

Sono oggetto di rendicontazione:

- dati fisici caratteristici del servizio: intendendosi in questi tutti i dati utili per verificare il rispetto delle prescrizioni e degli standard fissati dal presente Disciplinare e dal Piano annuale delle attività e degli interventi;
- dati economici e finanziari del servizio: intendendosi ricompresi non solo il bilancio aziendale ma tutti gli elementi, derivanti dalla contabilità industriale del Gestore, relativi all'espletamento del servizio oggetto della Convenzione, in particolare nel caso il Gestore sia una impresa esercente più servizi e/o operante su più mercati.

La presente Parte del Disciplinare definisce le forme, i modi ed i tempi di rendicontazione. Ai sensi dell'art. 27 della Convenzione tipo approvata dall'Agenzia vengono altresì fornite indicazioni sui formati per la restituzione dei dati all'Agenzia.

Si dà atto che in ogni caso, le forme ed i contenuti della rendicontazione non potranno essere tali da ledere gli interessi vitali delle imprese Gestori, e devono altresì essere conformi alle vigenti normative sulla privacy e sulla riservatezza dei dati aziendali.

A norma della Convenzione, il Gestore è tenuto a sottoporre il proprio bilancio a certificazione da parte di soggetti abilitati.

Art. 43 – Tempi, modi, forme e formati di rendicontazione

Il Gestore si impegna a rendicontare all'Agenzia, almeno ogni sei mesi, in merito agli aspetti tecnici del servizio, ed almeno annualmente in merito agli aspetti economici e finanziari, in tempo utile per le dovute e necessarie correzioni e/o modifiche ed evoluzioni delle tariffe da applicare (ovvero dei costi da addebitare ai Comuni in caso di permanenza del regime tributario).

Le forme, i modi ed i tempi di rendicontazione all'Agenzia sono stabiliti, ed eventualmente aggiornati, a cura del Tavolo di Coordinamento dei Gestori istituito dalla Convenzione tipo approvata dall'Agenzia. Quanto concordato dal Tavolo, e recepito nel presente Disciplinare, è da ritenersi strettamente vincolante tanto per il Gestore quanto per l'Agenzia.

I dati saranno comunque forniti con un dettaglio territoriale quantomeno riferibile a ciascun singolo Comune servito.

Art. 44 – Rendicontazione dei dati fisici

Il presente articolo sarà oggetto di periodica revisione sulla base di quanto concordato in sede di Tavolo di Coordinamento dei Gestori.

I dati fisici riguarderanno come minimo:

- i quantitativi di rifiuti raccolti, distinguendo le diverse frazioni raccolte separatamente e le diverse modalità di raccolta espletate, indicando dei diversi quantitativi il destino; laddove il Piano annuale preveda forme di tariffazione modulate sulla quantità effettivamente raccolta per singola utenza o gruppo di utenze, il Gestore potrà essere chiamato a rendicontare anche a questo livello di dettaglio;
- il numero di operazioni di raccolta (passaggi di svuotamento dei contenitori, di raccolta domiciliare, di raccolta itinerante, ecc.) effettuate;
- il numero di contenitori (stradali, a perdere, ecc.) utilizzati;
- il numero di giornate e di ore di apertura delle S.E.A.;
- il numero, l'inquadramento e le ore di impiego degli operatori e delle macchine ed attrezzature coinvolti, per tipo di raccolta, per le prestazioni quantificate e valorizzate in ore;
- il numero (ovvero l'elenco) degli interventi effettuati per far fronte ad emergenze e/o disfunzioni, individuando anche le tipologie di emergenze ovvero disfunzioni

verificatesi.

Art. 45 – Rendicontazione dei dati economici e finanziari

In attesa di definire con maggiore dettaglio, ai sensi del successivo comma, contenuti, tempi e formati della rendicontazione dei dati economici e finanziari, si recepiscono a questo fine, in sede provvisoria, i resoconti e gli altri documenti abitualmente restituiti dai Gestori ai Comuni serviti, secondo le previsioni dei contratti previgenti od altri accordi anche informali tra i Gestori ed i Comuni medesimi.

Il presente articolo sarà oggetto di periodica revisione sulla base di quanto concordato in sede di Tavolo di Coordinamento dei Gestori.

Art. 46 - Analisi sul servizio

Il Gestore si impegna a realizzare, in accordo con i servizi tecnici dell'Agenzia, periodiche indagini ed analisi tese a verificare l'efficacia del servizio e la percezione di questo da parte dell'utenza (Customer Satisfaction).

Tempi, modi e mezzi di conduzione di dette indagini ed analisi saranno concordate tra Agenzia e Gestore. Sarà condotta una analisi di Customer Satisfaction almeno ogni cinque anni.

I costi relativi a dette indagini ed analisi costituiranno parte integrante dei costi del servizio.

Art. 47 - Analisi sulla composizione merceologica dei rifiuti raccolti

Il Gestore si impegna a realizzare, in accordo con i servizi tecnici dell'Agenzia, periodiche indagini ed analisi sulla composizione merceologica dei rifiuti raccolti, utili anche al fine della rimodulazione delle determinazioni tariffarie.

Tempi, modi e mezzi di conduzione di dette indagini ed analisi saranno concordate tra Agenzia e Gestore, anche all'interno del Tavolo di Coordinamento dei Gestori. Sarà condotta una indagine almeno ogni tre anni.

I costi relativi a dette indagini ed analisi costituiranno parte integrante dei costi del servizio.

PARTE IV - COSTI E TARIFFE

Art. 48 – Determinazione del costo e della copertura per il primo anno del periodo transitorio

Preso atto della pratica impossibilità, per la scrivente Agenzia, di esercitare appieno la propria potestà in materia tariffaria sin quando perdura la vigenza di un doppio regime, in quanto alcuni Comuni dell'Ambito già applicano la Tariffa, mentre altri possono mantenesri in regime di TARSU sino a tutto il 2005 o 2007, nonché dei tempi tecnici di stipula della Convenzione, per l'anno 2005, primo anno del periodo transitorio, l'Agenzia assumerà come Piani annuali in sede provvisoria i contratti preesistenti tra Comuni e Gestori.

Per i Comuni non già gestiti saranno a tal fine assunti quali Piani annuali in sede provvisoria programmi di lavoro concordati col Gestore individuato nel Piano di prima attivazione, sulla scorta del servizio precedentemente assicurato dalla gestione in economia o dalla gestione non salvaguardata e del livello di servizio garantito dal Gestore in Comuni similari da esso serviti.

In entrambi i casi le previsioni di costo e di copertura del costo connesse a tali contratti e/o programmi di lavoro saranno assunte in sede provvisoria dall'Agenzia quali quadri economici del Servizio Gestione Rifiuti per l'anno 2005.

Art. 49 – Costo dello smaltimento o recupero

Ai sensi dell'art. 18, c. 2, della L.R. 25/99 e s.m.i., i Gestori concordano con l'Agenzia il prezzo del recupero e dello smaltimento, articolato per tipologia e caratteristiche degli impianti.

Tale attività sarà svolta dal Tavolo di Coordinamento dei Gestori.

PARTE V - PENALIZZAZIONI

Art. 50 – Obblighi dell'Agenzia e dei Comuni

Al Gestore potranno essere addebitati solo le carenze, le disfunzioni, i mancati od incompleti obiettivi oggettivamente dipendenti da comportamenti o da omessi comportamenti del Gestore medesimo o di terzi soggetti da questo incaricati.

L'Agenzia ed i Comuni soci sono tenuti ad esperire quanto in loro facoltà al fine di garantire al Gestore le condizioni ottimali per l'esercizio del servizio. Il mancato od incompleto rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione e/o dai suoi allegati, ovvero da patti ed accordi specifici con il Gestore, da parte dell'Agenzia e/o da uno o più dei Comuni soci, rappresentano in ogni caso motivazione sufficiente perché eventuali disfunzioni o carenze, od il mancato raggiungimento di obiettivi e livelli prestazionali, non possano essere addebitati al Gestore, al quale pertanto in tal caso non sarà applicata alcuna penalizzazione.

Art. 51 – Cause di penalizzazione

L'art. 33 della Convenzione tipo prevede che al Gestore siano applicate penalizzazioni in caso di:

- mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
- mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizi;
- mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico-finanziari alle scadenze e nei formati previsti;
- inerzia nei confronti di segnalazioni operate dall'Agenzia circa carenze e disfunzioni.

In ogni caso il Gestore avrà diritto ad addurre motivazioni e giustificazioni, secondo la procedura più oltre descritta; in caso di insufficiente motivazione, l'Agenzia provvederà ad applicare le sanzioni previste.

L'esecuzione di un intervento preventivato si considera ritardata quando non avviene entro il giorno lavorativo previsto, mancata quando non avviene entro i 2 giorni lavorativi successivi.

Gli stessi termini si considerano relativamente alla consegna delle rendicontazioni e di ogni altra scadenza che sia posta al Gestore dalla Convenzione, dal presente Disciplinare o dal Piano annuale dell'attività e degli interventi.

Un prestazione si considera resa non conformemente agli standard quando non sono state rispettate le prescrizioni del presente Disciplinare Tecnico.

Art. 52 – Ammontare delle penalità

Qualunque ritardo o mancanza del Gestore nell'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Disciplinare, dal Piano annuale delle attività e degli interventi ovvero dalla Convenzione o da qualunque suo allegato, comporterà l'applicazione di una penale.

L'ammontare della penalità, nel caso di prestazioni valorizzate all'interno del Piano annuale, varierà dal 3% al 10% del valore unitario delle prestazioni non resa, resa con ritardo o non conformemente agli standard previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Piano annuale delle attività e degli interventi, secondo la gravità della inadempienza.

L'inadempienza a disposizioni contenute nel Disciplinare Tecnico o nella Convenzione od in altri allegati a questa, comporterà l'applicazione di una penale di Euro 1.000 per ogni giorno di ritardo ovvero di Euro 3.000 per ogni inadempimento.

Art. 53 – Procedura di contestazione; applicazione della penalità

In caso di rilevazione di inadempienza, eseguita secondo le modalità di controllo previste dal presente Disciplinare Tecnico, l'Agenzia provvederà ad elevare formale contestazione al Gestore comunicando le motivazioni della contestazione e l'ammontare della penale prevista. Il Gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dal ricevimento della contestazione.

Trascorsi i 20 giorni, ovvero in caso di insufficiente motivazione della controdeduzione, l'Agenzia provvede all'incameramento della penale attingendo al deposito cauzionale costituito dal Gestore.

Ai sensi della Convenzione, l'Agenzia provvede a comunicare al Gestore l'incameramento della penale; il Gestore è tenuto a reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni da detta comunicazione, pena la risoluzione della Convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito, ai sensi dell'art. 32 della Convenzione tipo.

Art. 54 – Responsabilità ulteriore del Gestore

Il prelievo dell'ammontare della penale da parte dell'Agenzia non esaurisce la responsabilità del Gestore, il quale sarà chiamato a rispondere degli eventuali danni che si fossero venuti a verificare a danno dell'Agenzia medesima, dei Comuni o di un terzo.

PARTE VI - RAPPORTO CON GLI UTENTI

Titolo I - Fatturazione

Art. 55 - Modalità di fatturazione

Preso atto che al momento attuale non tutti i Comuni dell'Ambito hanno operato la conversione del regime da tributario a tariffario, si danno due casi:

- il Gestore provvede alla fatturazione diretta all'utenza nei Comuni che applicano la Tariffa ai sensi del D.Lgs. 22/97; in questo caso il costo del servizio assunto a base della determinazione della Tariffa comprende i costi di accertamento, riscossione e contenzioso;
- nei Comuni nei quali persiste il regime di applicazione della TARSU è il Comune che provvede alla riscossione; in questo caso il Gestore fattura il servizio al Comune, con le scadenze previste per la fatturazione all'utenza nei Comuni con regime a Tariffa.

Il Piano annuale delle attività e degli interventi riporta nel dettaglio l'elenco dei Comuni ricadenti nell'una o nell'altra casistica di cui al precedente comma, contestualmente alla quantificazione dei relativi costi del servizio ed alle corrispondenti elaborazioni tariffarie, queste ultime solo per i Comuni che applicano la Tariffa.

Art. 56 - Cadenza di fatturazione

La fatturazione può avvenire su base quadrimestrale o trimestrale, con possibilità di fatturazione congiunta riferita al Servizio Rifiuti e ad uno o più altri servizi dei quali il Gestore fosse affidatario (in particolare Servizio Idrico Integrato). La scelta della cadenza è operata di concerto tra Gestore ed Agenzia in sede di predisposizione del Piano annuale delle attività e degli interventi, definendo contestualmente le date di emissione delle fatture, e si applica uniformemente all'intero sottoambito di competenza del Gestore.

Titolo II - Attività di sportello, assistenza e comunicazione all'utenza

Art. 57 - Generalità

Il Gestore, nell'attività di sportello e di assistenza e comunicazione all'utenza, è tenuto a garantire i seguenti standard minimi, riportati e articolati nella tabella 9 allegata, fatto salvo quanto definito in dettaglio nel Piano annuale delle attività e degli interventi.

Art. 58 - Carta del Servizio

Il Gestore ha l'obbligo di predisporre la Carta del Servizio conformemente allo schema di riferimento che l'Agenzia deve predisporre, ai sensi dell'art. 38 della Convenzione tipo.

Nelle more della predisposizione di tale schema di riferimento, trova provvisoria applicazione, se esistente, la Carta del Servizio assunta dal Gestore.

Capo I - Attività di sportello

Art. 59 - Apertura al pubblico: numero sportelli

Deve essere garantita l'attività di operatori dedicati al rapporto con il pubblico nel seguente rapporto minimo:

- 1 operatore ogni 7.000 utenze, se non è attivato un call-center;
- 1 operatore ogni 10.000 utenze, nel caso di attivazione di call-center telefonico (vedi oltre);
- 1 operatore ogni 12.000 utenze, nel caso di attivazione di call-center telefonico e di integrazione del servizio di sportello con l'analoga attività relativa alla gestione del SII (se il Gestore opera entrambi i servizi).

E' facoltà del Gestore integrare il servizio di sportello con le attività analoghe relative

ad altri servizi forniti od erogati dal Gestore medesimo; in tal caso si ritiene necessaria l'attivazione del call-center e si considera quale parametro minimo il rapporto di un operatore ogni 12.000 utenze.

Limitatamente al periodo transitorio, è data facoltà al Gestore di utilizzare gli URP od altri uffici comunali preposti di uno o più dei Comuni serviti quale supporto all'attività di sportello, previo accordo con il Comune o i Comuni coinvolti.

Art. 60 - Apertura al pubblico degli sportelli: orario di apertura

Per le comunicazioni relative all'inizio, alle variazioni e/o alla cessazione del rapporto, nonché per la ricezione di reclami e/o comunicazioni, apertura per un numero di ore alla settimana non inferiore a 20. Si reputa valore ottimale una apertura al pubblico non inferiore alle 30 ore settimanali; tale standard dovrà essere raggiunto entro i due anni dalla firma della Convenzione tra Agenzia e Gestore.

Art. 61 - Raccolta e gestione delle segnalazioni, dei reclami e delle richieste di intervento

Per la raccolta e gestione delle segnalazioni, dei reclami e delle richieste di intervento (sia straordinarie che nell'ambito dei servizi su chiamata) il Gestore è tenuto ad attivare un servizio che passi attraverso gli sportelli di cui agli articoli precedenti.

Sarà cura del Gestore predisporre procedure codificate per la gestione dei reclami. Tali procedure saranno rese note all'Agenzia, che si riserva la facoltà di suggerire modifiche, integrazioni o correzioni alle medesime.

Art. 62 - Sportello telefonico

Il Gestore è tenuto ad attivare canali telefonici per la raccolta delle segnalazioni, dei reclami e delle richieste di assistenza.

Il Gestore, in accordo con l'Agenzia, valuterà la fattibilità dell'attivazione di un servizio telefonico a "numero verde" con gestione di un numero telefonico unico per tutto il territorio servito, in grado di svolgere quanto più possibile le medesime operazioni (call-center).

Capo II - Assistenza all'utenza

Art. 63 - Informazione sulla gestione delle compostiere domestiche

L'informazione agli utenti sulle metodologie corrette di gestione delle compostiere domestiche è gestita attraverso il personale di servizio alle S.E.A., attraverso il sistema di sportello telefonico, nonché attraverso campagne informative a cura del Gestore.

Capo III - Informazione agli utenti

Art. 64 - Comunicazione all'utenza attraverso stampa locale, tv, radio ed affissioni

Il Gestore ha il diritto/dovere di informare correttamente l'utenza in merito al servizio reso, alle sue modalità, nonché in relazione a momenti od evenienze specifiche e contingenti. A tal fine ha facoltà di utilizzare i canali ritenuti più idonei.

Art. 65 - Campagne informative

Del servizio di gestione rifiuti fanno parte integrante anche le campagne informative rivolte all'utenza, tese a pubblicizzare:

- le raccolte attivate nell'Ambito o sottoambito territoriale e le relative modalità di conduzione;
- le possibilità di autosmaltimento e/o riduzione alla fonte riconosciute e regolamentate, nonché gli eventuali riconoscimenti tariffari e/o altri incentivi che esse consentano di ottenere;
- altre informazioni relative al servizio.

Le modalità di conduzione, i media da utilizzare, i tempi di realizzazione delle campagne sono concordati tra Agenzia e Gestore. Il Gestore ha la responsabilità della realizzazione delle campagne.

E' richiesta almeno una campagna annuale su un canale comunicativo al fine di incentivare la raccolta differenziata e/o mantenere viva l'attenzione su tale tema.

Modalità, tempi, temi, media utilizzati saranno concordati con l'Agenzia ed i Comuni interessati in sede di definizione del Piano annuale delle attività e degli interventi.

Nel programma di comunicazione all'utenza rientrano anche le campagne decise dal CONAI, dalla Provincia, o altri aventi titolo; il relativo costo sarà coperto dal/i soggetto/i proponente/i.

PARTE VII - RAPPORTO GESTORE-AGENZIA-COMUNI

Art. 66 - Valutazione preventiva strumenti urbanistici

Il Gestore ha il diritto e l'obbligo di esprimere un parere preventivo, con esclusivo riferimento alle materie oggetto della Convenzione cui è allegato il presente Disciplinare, in merito ai piani urbanistici (PRG, PSC, POC, PUA, Piani Particolareggiati,...), ai progetti in qualunque modo inerenti la viabilità e le aree pubbliche o ad uso pubblico, ed a qualunque altro documento rilevante.

Il Gestore ha il diritto/dovere di esprimere le proprie valutazioni in merito alla corretta previsione e progettazione, in termini quantitativi, qualitativi e distributivi, delle aree tecniche necessarie per l'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, in particolare:

- piazzole per la collocazione delle isole di base, o dei singoli contenitori, nelle aree servite con una o più raccolte stradali;
- agibilità delle vie ai mezzi utilizzati per la raccolta;
- agibilità ai mezzi utilizzati per la pulizia.

L'Agenzia provvederà a definire con i Comuni ed i Gestori operanti nell'Ambito specifiche procedure di consultazione preventiva.

Art. 67 - Utilizzo di beni ed attrezzature di proprietà dei Comuni

Norme e regole per l'utilizzo di strutture (SEA, magazzini, ecc.) e attrezzature (macchinari, ecc.) di proprietà comunale.

Art. 68 - Trasferimento al Gestore di beni ed attrezzature di proprietà dei Comuni (norma transitoria)

Norme e regole per il trasferimento al Gestore di beni e attrezzature (macchinari, contenitori, ecc.) di proprietà comunale.

Art. 69 - Trasferimento al Gestore di personale dipendente dei Comuni (norma transitoria)

Norme e regole per il trasferimento al Gestore del personale addetto al servizio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, secondo punto, della Convenzione Tipo approvata dall'Agenzia, il Gestore è tenuto ad assumere solo ed esclusivamente il personale la cui funzione prevalente, antecedentemente alla stipula della convenzione, fosse riconducibile ad attività legate al Servizio Gestione Rifiuti.

PARTE VIII - LINEE GUIDA

Art. 70 - Manuale della sicurezza

Il Gestore è tenuto a predisporre un Manuale della sicurezza conforme alle Linee Guida approvate dall'Agenzia; a tal fine si impegna a sottoporre all'Agenzia medesima il Manuale per l'approvazione.

Nelle more della predisposizione delle Linee Guida da parte dell'Agenzia viene mantenuto in validità il Manuale della sicurezza attualmente in uso da parte del Gestore.

E' ritenuto conforme alle Linee Guida un Manuale della sicurezza che sia redatto ed approvato all'interno di un percorso di certificazione aziendale ai sensi delle norme UNI-EN xxxx.

Art. 71 - Manuale della qualità

Il Gestore è tenuto a predisporre un Manuale della qualità conforme alle Linee Guida approvate dall'Agenzia; a tal fine si impegna a sottoporre all'Agenzia medesima il Manuale per l'approvazione.

Nelle more della predisposizione delle Linee Guida da parte dell'Agenzia viene mantenuto in validità il Manuale della qualità attualmente in uso da parte del Gestore.

E' ritenuto conforme alle Linee Guida un Manuale della qualità che sia redatto ed approvato all'interno di un percorso di certificazione aziendale ai sensi delle norme UNI-EN xxxx.

Art. 72 - Piani di emergenza

Il Gestore è tenuto a predisporre appositi Piani per fronteggiare le più comuni cause di emergenza. Tali Piani dovranno essere presentati all'Agenzia per ottenere da questa l'approvazione.

I Piani dovranno essere approntati come minimo con riferimento alle seguenti evenienze:

- ????
- ????

Per fronteggiare l'eventualità di indisponibilità degli impianti di destino (finale od intermedio), previsti dal Piano annuale, per un periodo più o meno lungo, è attivata una procedura che prevede l'immediata attivazione del Tavolo di Coordinamento dei Gestori per cercare, con il coinvolgimento della Provincia e dei Comuni interessati ed il supporto dell'Agenzia, una rapida ed accettabile soluzione.

Art. 73 – Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale

Si ritiene qualificante per il servizio l'utilizzo esclusivo di automezzi funzionanti a carburanti a basso impatto ambientale (metano, gpl, elettrici, ecc.). A ciò si dovrà progressivamente tendere, pertanto:

- nel procedere al rinnovo del parco degli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio, il Gestore è tenuto ad acquistare esclusivamente mezzi conformi a quanto sopra;
- a partire dall'anno 2010, l'intero parco mezzi utilizzato per l'espletamento del servizio dovrà essere conforme a quanto sopra;
- a partire dal medesimo anno 2010 anche i servizi svolti da soggetti terzi per conto del Gestore dovranno uniformarsi all'utilizzo di automezzi alimentati con carburanti a basso impatto.